



**anci
VENETO**

Anci Veneto

Prot. 00000353 del 04/02/2019



1108 - varie

Selvazzano Dentro, 1 febbraio 2019

Ai Comuni del Veneto

e, p. c. **Confartigianato del Veneto**
confartigianatoveneto@pec.telemar.it
segreteria generale@confartigianato.veneto.it

OGGETTO: Attività di lavanderia self service

Nei mesi scorsi ANCI Veneto è stata sollecitata da alcune associazioni di categoria rispetto alle attività di lavanderia self service e, in particolare, all'interpretazione da dare al decreto legislativo n° 59 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n° 147 del 2012, e alla prassi invalsa di abbinare alcuni servizi integrativi, che farebbero invece riferimento a altre tipologie di attività, organizzativamente più complesse.

Le associazioni lamentano che in taluni casi l'esercizio dell'attività di lavanderie self service sembra avvenire senza rispettare le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2012, e nella circolare interpretativa del Ministero del 12 settembre 2012 n. 189658.

Aderendo a tale richiesta, si sono svolti alcuni approfondimenti ed è stato rilevato che la questione è stata di recente posta anche da Unioncamere al Ministero dello Sviluppo Economico che, con nota prot. 156299 del 9 maggio 2018 ha integralmente richiamato i contenuti di una precedente nota esplicativa inviata alle associazioni di categoria.

Rinviando alla nota ministeriale che si allega, si evidenzia in particolare che la stessa sottolinea due aspetti fondamentali:

- a) l'attività di stireria, essendo compresa tra quelle elencate nella norma di settore, è soggetta alla legge 84/2006; eventuali eccezioni all'applicazione di tale normativa possono essere consentite solo ed esclusivamente nei casi in cui, secondo la valutazione del competente SUAP, l'attività non presenti alcun significativo profilo di complessità, né relativamente agli impatti su ambiente, addetti, salute dei consumatori, né relativamente alla tipologia delle attrezzature;
- b) la nota ribadisce inoltre che quanto previsto dall'art. 79, comma I-bis, del decreto legislativo 59/2010, vale a dire la sola esclusione dell'obbligo di designazione del responsabile tecnico dall'applicazione della legge 84/2006, è riservata alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni; rimane pertanto confermato l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, in tutti i casi in cui l'attività non sia ascrivibile alla definizione di cui sopra.

Si inoltra dunque la nota ministeriale, con l'invito a svolgere le opportune verifiche sulla corretta applicazione della vigente normativa

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 - 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it